

COMUNE DI BISACQUINO
Provincia Regionale di Palermo

N. 57 /2015 Registro deliberazioni G.M.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ART.1, COMMA 611 DELLA 23.12.2014, N.190 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20,45, nella Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

DI GIORGIO TOMMASO FRANCESCO	SINDACO	P	A
TORTOMASI MATTEO	VICE SINDACO	P	A
ROTOLO PIETRO	ASSESSORE	P	A
RIGGIO LIZIANA	ASSESSORE	P	A
MIGLIORE ALESSANDRO	ASSESSORE	P	A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Gaudiano

Il Sindaco/Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.====

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione trascritta sul retro del presente verbale;
- **CONSIDERATO** che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- **VERIFICATA** la sussistenza dei pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 142/90, come recepita in Sicilia dalle Leggi regionali 48/91, 23/98 e 30/2000;
- **VISTO** l' O.R.EE.LL approvato con L.R. n° 16/63 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
- Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** e far propria la proposta di deliberazione redatta nel retro del presente verbale e che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.



COMUNE DI BISACQUINO
Provincia Regionale di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ART.1, COMMA 611 DELLA 23.12.2014, N.190 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 TUEL indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio ;

Richiamato l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n. 147;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 611 della L.23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che :

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Visto l'elenco predisposto dall'ufficio, delle attuali partecipazioni dell'Ente in Società o Consorzi per lo svolgimento di servizi pubblici;

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge 122/2010, al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate, od utilità diverse nelle citate partecipazioni;

Dato atto del permanere dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in ordine al legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che la S.p.A ALTO BELICE AMBIENTE, partecipata, con scopo unico lo smaltimento rifiuti, (obbligatoria ex lege) della quale il comune deteneva la quota del 4,9%, ad oggi risulta essere dichiarata fallita;

Preso atto, in ordine a quanto stabilito dall'art. 1, comma 611 e ss. della L. 23/12/2014, n. 190:

- a) che le partecipazioni detenute dal Comune di Bisacchino risultano essere n. 5) e precisamente:

- 1) ALTO BELICE CORLEONESE, quota detenuta 5% (pari ad Euro 544,44);
- 2) CONSORZIO LEADER TERRE DEL SOSIO, quota detenuta 4%;
- 3) TERRE DEL GATTOPARDO, quota detenuta 1,27 %
- 4) GAL SICANI, quota detenuta 2,5 % (pari ad Euro 1000)

- b) che dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione;

- c) che le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi rivolti a sostegno di sviluppo locale, valorizzazione patrimonio naturale - culturale e potenziamento ambiente economico;

- d) che non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate ma esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per eventuali servizi a richiesta prestati nell'interesse dell'ente; tranne per la partecipazione di cui al n.1, per la quale si liquida annualmente una somma di circa euro 2.500 quale compartecipazione per le spese di gestione, onere ampiamente ricompensato da benefici ricevuti per finanziamenti a privati cittadini ed non ultimo un finanziamento per il comune di Euro 146.000.

5) SOCIETA' CONSORTILE SRR ATO N. 14 PALERMO PROVINCIA OVESTI, (non ancora operante) quota detenuta Euro 3.649,28;

- e) che la partecipazione di cui al n°. 5 ha come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali lo smaltimento dei rifiuti e che la stessa è stata costituita in quanto obbligo di legge;

Considerato che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Preso atto del parere favorevole sopra esposto sulla regolarità tecnica ed amministrativa, espresso dal Responsabile dell'Area 1 Area Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n. 135;

Richiamato, altresì, l'art. 16 comma 28 del D.L. 138 del 13/08/2011 convertito in legge n. 148 14/09/2011;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) e s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Bisacchino nelle Società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale o di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di cui al seguente elenco:

- 1) ALTO BELICE CORLEONESE, quota detenuta 5% (pari ad Euro 544,44);
- 2) CONSORZIO LEADER TERRE DEL SOSIO, quota detenuta 4%;
- 3) TERRE DEL GATTOPARDO, quota detenuta 1,27 %
- 4) GAL SICANI, quota detenuta 2,5 %
- 5) SOCIETA' CONSORTILE SRR ATO N. 14 PALERMO PROVINCIA OVEST, (non ancora operativa) quota detenuta Euro 3.649,28;

Di dare atto, per le motivazioni in premessa specificate, che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611 lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di quote di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma;

Di dare atto, altresì, che si intende rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 611 della L. 190/2014;

Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonome e al Revisore dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del MEF (portalotesoro.mef.gov.it)..

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.

Proponente
Il Sindaco Prof. Francesco P. Di Giorgio

Annoso Francesco



Oggetto: ART.1, COMMA 611 DELLA 23.12.2014, N.190 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lettera i) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000.

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al c.c. o/e G.M. relativa all'oggetto sopra riportato, **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Li, 31/03/2015.

IL CAPO AREA AFFARI GENERALI


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.


Risacquino li 31-03-15

IL CAPO AREA SERVIZI CONTABILI

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenza Gaudiano


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 08-04-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (articolo 11 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenza Gaudiano


Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2015

- Decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione;
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 07-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vincenza Gaudiano


Il sottoscritto Capo Area Segreteria AA.GG. attesta che la presente deliberazione, istruita dal Sig. _____ nella qualità di responsabile del procedimento corredata dai prescritti pareri di legge, è stata trasmessa divenuta esecutiva in copia conforme all'originale ai seguenti Uffici con nota prot. n. _____ del _____ per gli adempimenti di competenza:

- AREA FINANZIARIA
 AREA CONTRATTI
 AREA TECNICA
 AREA POLIZIA MUNICIPALE
 AREA TURISMO E ISTRUZIONE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL CAPO AREA SEGRETERIA AA.GG.
